

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 10 aprile 2026

Nr. 15 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **In GU il Decreto Energia: taglio delle accise e crediti d'imposta per le imprese**
2. **IVA e operazioni inesistenti: disconoscimento della detrazione e responsabilità solidale**
3. **Operazioni triangolari "improprie": il diritto alla detrazione IVA spetta al destinatario finale**
4. **Dichiarazione *global minimum tax*: online le specifiche tecniche per l'invio**

### **In GU il Decreto Energia: taglio delle accise e crediti d'imposta per le imprese**

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026, n. 78, è stato pubblicato il decreto-legge del 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese ("Decreto energia").

Il decreto interviene in funzione correttiva sul DL n. 38/2026, in corso di conversione in legge, rimodulando i crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese e riconoscendo misura a sostegno del settore agricolo.

#### **Credito d'imposta Transizione 5.0**

Il DL n. 38/2026 ha istituito un nuovo credito d'imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni di accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale.

La percentuale del bonus è stata fissata al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Il DL 42/2026 è intervenuto sulla misura in questione, disponendo che il contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni per il credito d'imposta Transizione 5.0 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, è elevato all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni,

nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.

In assenza di modifiche al comma 2 dell'art. 8 del DL 38/2026, resta fermo il termine del **30 aprile 2026** entro il quale il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Restano inoltre invariati i modi di **utilizzo** del nuovo credito d'imposta legato all'esaurimento delle risorse per Transizione 5.0, che è utilizzabile:

- in compensazione, presentando il modello F24 **entro il 31 dicembre 2026**, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati;
- senza applicazione del **limite annuale** ex articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 per i crediti d'imposta agevolativi (250 mila euro), del limite generale ex articolo 34 della Legge n. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro ex articolo 31 del DL n. 78/2010.

Il DL n. 42/2026 ha introdotto, inoltre, il nuovo un contributo destinato alle medesime imprese, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni di carattere contabile e a quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il MIMIT provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Le disposizioni relative a tale contributo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### **Credito d'imposta per le imprese agricole**

Viene introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese agricole, nel limite di 30 milioni per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole.

Il bonus copre fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, non soggiace ai limiti di compensazione attualmente in vigore ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 42/2026.

### **Taglio accise sui carburanti e prodotti energetici**

Il decreto interviene su due distinti fronti: da un lato conferma temporaneamente la riduzione della tassazione indiretta già stabilita per i carburanti maggiormente diffusi e dall'altro riduce la tassazione indiretta su taluni altri carburanti e biocarburanti.

### **IVA e operazioni inesistenti: disconoscimento della detrazione e responsabilità solidale**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8487, depositata il 5 aprile 2026, ha statuito che nel caso in cui un'operazione soggettivamente inesistente riguardi la cessione di beni rientranti nel DM del 22 dicembre 2005, l'Amministrazione finanziaria può procedere sia al disconoscimento della detrazione IVA in capo al cessionario, sia all'applicazione della solidarietà d'imposta nei confronti dello stesso cessionario per l'IVA non versata dal cedente.

La controversia trae origine da una contestazione ai sensi dell'articolo 60-bis del DPR n. 633/1972, nei confronti di una S.r.l., che aveva acquistato beni (rientranti nelle categorie di cui al DM. 22/12/2005) a prezzi inferiori a quelli di mercato da un fornitore che, a sua volta, non aveva versato l'IVA.

In base a quanto previsto dal suddetto articolo 60-bis in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente per cessioni a prezzi inferiori al valore normale di determinati beni (veicoli, telefonia e accessori, pc, animali vivi bovini, ovini e suini e loro carni fresche, pneumatici, benzina e gasolio) il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della imposta.

Di conseguenza, la società era stata chiamata a rispondere in solido del versamento l'imposta evasa dal cedente. L'interessato sosteneva, tra l'altro, che l'applicazione della responsabilità solidale si sovrapponesse illegittimamente al precedente disconoscimento della detrazione IVA per le stesse operazioni, violando i principi di proporzionalità e neutralità dell'imposta.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della società, evidenziando che il disconoscimento della detrazione IVA e la responsabilità solidale non sono strumenti alternativi, ma cumulabili, poiché operano su due piani giuridici differenti, perseguendo diverse finalità.

Mentre il disconoscimento della detrazione IVA sanziona la partecipazione del cessionario, anche solo colpevole per mancanza della dovuta diligenza, a un'operazione fraudolenta, la responsabilità solidale per il versamento dell'IVA evasa costituisce un meccanismo di garanzia per il credito erariale.

Ne deriva che di realizza alcuna duplicazione d'imposta, dato che la pretesa erariale si fonda su titoli diversi: da un lato, l'indebita detrazione da parte del cessionario; dall'altro, l'omesso versamento da parte del cedente.

### **Operazioni triangolari "improprie": il diritto alla detrazione IVA spetta al destinatario finale**

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8129, depositata il 1° aprile 2026, ha reso chiarimenti in ordine al trattamento IVA delle operazioni triangolari comunitarie c.d. "improprie", ovvero quelle fattispecie in cui, a fronte di un unico trasferimento fisico dei beni, intervengono nella catena distributiva un soggetto extra-Ue e due soggetti identificati in Stati membri diversi dell'Unione europea.

In particolare, la Corte ha chiarito chi è il soggetto importatore ossia colui che è legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in dogana.

Il caso esaminato era relativo ad un gruppo multinazionale operante nel settore delle apparecchiature per le analisi chimiche, e i rapporti interni coinvolgevano la casa madre statunitense in qualità di produttore dei beni, una holding olandese incaricata nella distribuzione dei beni e delle filiali europee e una filiale italiana addetta alla commercializzazione nel territorio nazionale.

Nel modello operativo del gruppo, la società americana cedeva i beni alla società olandese, la quale, a sua volta, li rifatturava alla società italiana.

Sotto il profilo logistico, nelle operazioni contestate, i beni venivano spediti direttamente dagli Stati Uniti in Italia, dove la filiale nazionale provvedeva, tramite spedizioniere doganale, all'importazione nel territorio nazionale, assolvendo pertanto l'IVA in dogana e successivamente esercitandone la detrazione.

La società italiana è stata destinataria di due avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria ha rettificato le dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2007 e 2008, contestando la detrazione dell'IVA in relazione alle importazioni effettuate.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'operazione non poteva essere qualificabile né come acquisto intracomunitario, né come importazione diretta da parte della società italiana.

Secondo l'Ufficio, entrambe le operazioni, ovvero quella tra la società statunitense e la società olandese e quella tra quest'ultima e la società contribuente, dovevano essere considerate rilevanti ai fini IVA in Italia e pertanto il diritto alla detrazione dell'IVA sarebbe spettato esclusivamente al soggetto olandese, in quanto intestatario del titolo doganale, mentre il rapporto commerciale tra quest'ultimo e l'acquirente italiano avrebbe dovuto essere qualificato, dal punto di vista IVA, come cessione interna.

Mentre in primo grado il ricorso della ricorrente era stato rigettato, i giudici di seconde cure lo avevano accolto, ritenendo che l'operatore italiano avesse correttamente provveduto allo sdoganamento della merce e alla sua immissione in consumo, mediante la produzione in dogana sia delle fatture emesse dalla casa madre, sia di quelle emesse dal distributore olandese alla società italiana, con il versamento dell'IVA proprio in relazione a quest'ultime fatture.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che, in assenza del requisito territoriale, il primo flusso (casa madre statunitense – distributore olandese) è da qualificarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, poiché i beni non sono mai stati introdotti nel territorio dei Paesi Bassi e sono entrati nel territorio europeo attraverso la dogana italiana.

Pertanto, essendo la prima cessione priva del requisito territoriale, la seconda cessione assume rilievo quale importazione, con conseguente esigibilità dell'IVA e legittimità della relativa detrazione in capo alla società italiana che ha provveduto allo sdoganamento.

### **Dichiarazione *global minimum tax*: online le specifiche tecniche per l'invio**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 111091/2026 dell'8 aprile 2026, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale relativa all'imposizione

integrativa, prevista dall'articolo 53 del DLgs n. 209/2023. Le nuove specifiche definiscono in modo puntuale il contenuto e le modalità di invio dei dati relativi all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale.

I contribuenti tenuti all'adempimento dichiarativo e gli intermediari abilitati dovranno utilizzare esclusivamente i tracciati e le regole tecniche contenute nell'Allegato A al Provvedimento.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |